

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaeta - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M. presso il Tribunale di Padova;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 04/02/2020 del G.i.p. presso il Tribunale di Padova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DE AMICIS Gaetano;

letta la requisitoria del P.M., in persona del sostituto procuratore generale BARBERINI Roberta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il P.M. presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione avverso due ordinanze emesse dal G.i.p. presso il Tribunale di Padova il 4 febbraio ed il 10 febbraio 2020, con le quali venivano rigettate le richieste di incidente probatorio avanzate dal P.M. ai sensi dell'articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di (OMISSIS), indagato per il reato di cui all'articolo 572 c.p..

Deduce il ricorrente l'abnormita' delle impugnate ordinanze, richiamando un precedente di questa Suprema Corte (n. 34091 del 16 maggio 2019) e ponendo in evidenza a tale riguardo: a) che le

richieste di incidente probatorio avevano ad oggetto l'escussione della persona offesa minore (OMISSIS), vittima, secondo quanto affermato nell'ordinanza del 4 febbraio 2020, di "violenza assistita", le cui dichiarazioni non erano state raccolte nell'immediatezza dei fatti; b) che le motivazioni addotte a sostegno del rigetto devono ritenersi arbitrarie, la' dove considerano "modesto" il contributo testimoniale della minore (benche' la stessa non abbia mai reso alcuna deposizione), valutano come sufficienti gli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini (cio' che non preclude lo svolgimento di ulteriori atti investigativi) ed affermano il carattere "pregiudizievole" dell'audizione in sede di incidente probatorio (sebbene rientri nei poteri dello stesso G.i.p. quello di adottare le cautele previste dall'articolo 398 c.p.p., comma 5-bis, con gli strumenti dell'audizione protetta).

2. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 giugno 2020 il P.G. ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile in quanto il provvedimento in questione non e' impugnabile e non presenta affatto caratteri di abnormita'.

2. Giova richiamare, al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Batti'stella, Rv. 238240), secondo la quale "... l'abnormita' dell'atto puo' riguardare sia il profilo strutturale, allorche' l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilita' di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore".

Nel caso di specie, invero, l'atto impugnato non e' estraneo al sistema processuale, ne' e' tale da comportare una stasi delle attivita' processuali. Si tratta, difatti, di un atto pienamente conforme al modello generale di decisione che il giudice puo' adottare ex articolo 398 c.p.p., comma 1, ("il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio").

L'affermazione della non impugnabilita', inoltre, e' costante nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 20543 del 13/05/2020, Caucci, non mass.; Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri e altri, Rv. 271776, secondo cui "E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio" e, quanto al particolare caso del comma 1-bis, Sez. 3, n. 21930 del 13/03/2013, P.M. in proc. Bertolini, Rv. 25548301, secondo cui "L'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio e' inoppugnabile anche nel caso in cui abbia riguardo alle ipotesi di cui all'articolo 392 c.p.p., comma 1-bis").

Tale interpretazione va confermata anche a fronte del contrario indirizzo ermeneutico sul quale si basano le argomentazioni del ricorrente (Sez. 3, n. 47572 del 10/10/2019, P., Rv. 277756), ponendosi esso in contrasto con i richiamati principi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di atto abnorme, la' dove si ritiene impugnabile per abnormita' il provvedimento di diniego dell'incidente probatorio ex articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, pur a fronte della sua regolarita' strutturale e funzionale nei termini sopra indicati.

3. Rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore la scelta di non prevedere la impugnabilita' del provvedimento negativo ex articolo 398 c.p.p., comma 1, ne' puo' ritenersi che la stessa si ponga in contrasto con le fonti normative internazionali che vengono in rilievo nel caso in esame

(segnatamente: l'articolo 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a (OMISSIS), in data 25 ottobre 2007, e ratificata dall'Italia con la L. 1 ottobre 2012, n. 172; l'articolo 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul, in data 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con L. 23 giugno 2013, n. 77; gli articoli 18 e 20 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la precedente decisione - quadro 2001/220/GAI, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212).

Da tale complesso normativo, infatti, emerge un interesse primario all'adozione di misure finalizzate alla limitazione delle audizioni della vittima (mediante la previsione di specifiche forme di cautela, quali la videoregistrazione e le precauzioni a salvaguardia dell'interessato vulnerabile), ma dallo stesso non puo' farsi discendere ex se la previsione di alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio.

Nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento dei contrastanti interessi legati, da un lato, alle esigenze di tutela della vittima e, dall'altro, alle garanzie processuali del diritto di difesa dell'imputato, il giudice, al quale e' rimessa la decisione sull'istanza presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis cit., e' tenuto a vagliare, in un primo momento, i requisiti di ammissibilita' della richiesta e, solo successivamente, la fondatezza della stessa; valutazione, quest'ultima, che egli compie, nella prospettiva della rilevanza della prova ai fini della decisione dibattimentale, sulla base sia delle argomentazioni addotte dalla parte istante (ex articolo 393 c.p.p., comma 1), sia delle eventuali deduzioni presentate dalla parte avversa, in ragione del contraddittorio cartolare sviluppatosi sull'istanza, quale diritto egualmente riconosciuto alle parti dall'articolo 396 c.p.p., comma 1.

Provvedimento, quello previsto in forma di ordinanza dall'articolo 398, comma 1, cit., che l'ordinamento processuale classifica come inoppugnabile, sia per non sacrificare la speditezza del procedimento penale nella fase dell'indagine preliminare, sia per non appesantire oltre modo una "parentesi istruttoria" che la ratio del sistema vuole quanto piu' possibile snella, in considerazione della sua originaria eccezionalita' nel flusso delle sequenze procedimentali.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.